



Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Circolare n. 56/24

Contenente disposizioni inerenti al pagamento dei contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2025 dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi gestiti dall'Organismo, segnatamente da parte di:

- agenti in attività finanziaria;
- agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
- mediatori creditizi;
- agenti in attività finanziaria altresì iscritti nell'Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- agenti in attività finanziaria altresì iscritti nella Sezione A – Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), e mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B – Broker del RUI, di cui all'art. 109, comma 2, lett. a) e b), del D.lgs. n. 209/2005;

Il Comitato di Gestione dell'OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

visto il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico Bancario (di seguito, "TUB");

visto il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito, "D.lgs. n. 141/2010");

visti, in particolare, gli artt. 128-*quater*, commi 2 e 6, e 128-*sexies*, comma 2, del TUB;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 256 – *“Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria da parte degli Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento”*;



visti gli artt. 20, comma 1, del D.lgs. n. 141/2010 e 128-*undecies*, comma 3, del TUB;
visto l'art. 37, comma 2, del Regolamento interno OAM vigente *ratione temporis*, secondo il quale gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione sono determinati dal Comitato di Gestione entro il 30 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;
viste le precedenti Circolari OAM inerenti al versamento delle somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall'Organismo;
vista la delibera del 19 dicembre 2024 del Comitato di Gestione;
approva la seguente

CIRCOLARE

Art. 1

Contributi

1. Nell'allegata Tabella "A" sono indicati, suddivisi per categoria, i contributi fisso e variabile, richiesti per gli iscritti e i richiedenti l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nella relativa sezione speciale, nonché nell'elenco dei mediatori creditizi (di seguito, anche, "Elenchi"), per l'anno 2025.
2. Il contributo fisso, per le società di capitali, è distinto in 5 classi di importi ed è calcolato in funzione del numero dei collaboratori o dipendenti comunicati all'Organismo in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione o, per i soggetti già iscritti negli Elenchi, risultanti alla data del 31 dicembre 2024.
3. Ai fini dell'applicazione della presente Circolare, si intendono per iscritti negli Elenchi anche i soggetti che riportano la dicitura "non autorizzato ad operare".
4. Sono tenuti al pagamento dei contributi, sia fisso che variabile, coloro che:
 - a) presentino istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2025, eccetto:
 1. i nati a far data dal 1° gennaio 1995;
 - b) risultano iscritti negli Elenchi alla data del 31 dicembre 2024, compresi i soggetti nati a far data dal 1° gennaio 1995, salvo che:
 1. siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2024, effettuando i relativi pagamenti;

oppure

2. presentino istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2025.

5. Per i soggetti indicati nell'art. 128-*novies*, comma 3, del TUB è previsto, oltre al pagamento del contributo fisso, il pagamento di un contributo variabile per ciascun dipendente o collaboratore di cui l'iscritto si avvale nel corso dell'anno 2025 per il contatto con il pubblico.
6. Qualora un dipendente o collaboratore di uno dei soggetti indicati all'art. 128-*novies*, comma 3, del TUB, instauri, nel corso dell'anno 2025, un nuovo rapporto di collaborazione con altro soggetto iscritto in uno degli Elenchi, quest'ultimo deve darne immediata comunicazione all'Organismo mediante il sistema telematico di gestione degli Elenchi e provvedere ad un nuovo pagamento del contributo variabile previsto nella Tabella "A".
7. Il pagamento del contributo variabile di cui al comma 5 che precede non è dovuto qualora:
- a) il predetto dipendente e/o collaboratore sia stato comunicato all'Organismo dopo il 1° novembre 2024, pagando il relativo contributo variabile;

oppure

- b) la cessazione del rapporto di collaborazione e/o dipendenza sia stata comunicata all'Organismo entro il 28 febbraio 2025.

8. Il contributo di cui al comma 4 lettera a) del presente articolo non è dovuto per l'anno 2025 per coloro che presentino istanza di iscrizione dal 1° gennaio 2025 come persona fisica se nati a far data dal 1° gennaio 1995 e per i **nuovi** dipendenti e/o collaboratori di agente in attività finanziaria o di mediatore creditizio comunicati nel corso del 2025 se nati a far data dal 1° gennaio 1995. Le quote eventualmente pagate da agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi per i soggetti che godono della predetta esenzione sono suscettibili di rimborso.

9. I contributi di cui al comma 4 sono dovuti in forma ridotta per:

- gli iscritti nell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria che risultino contestualmente iscritti nell'Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e/o iscritti nella Sezione A – Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI);
- gli iscritti nell'Elenco dei Mediatori creditizi che risultino contestualmente iscritti nella Sezione B – Broker del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI).

La riduzione del contributo variabile, di cui ai precedenti commi 4 e 5, non è prevista per dipendenti e/o collaboratori delle persone giuridiche che non risultino contestualmente



iscritte nell'Albo unico dei consulenti finanziari e/o nella Sezione A o B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI).

Art. 2

Termini e modalità di pagamento

1. I richiedenti l'iscrizione, devono effettuare il pagamento del contributo di cui, all'art. 1, comma 4, lett. a), tempestivamente e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi. In caso di mancato pagamento del suddetto contributo, l'Organismo procederà con l'interruzione del procedimento di iscrizione.
2. Gli iscritti, indicati all'art. 1, comma 4, lett. b), devono effettuare il pagamento del contributo dovuto entro il 28 febbraio 2025.
3. I pagamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2025 da parte di agenti in attività finanziaria, agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento e mediatori creditizi, già iscritti o richiedenti l'iscrizione negli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, devono essere effettuati esclusivamente tramite la piattaforma digitale "pagoPA" fruibile dal portale dell'Organismo (www.organismo-am.it) nell'area privata, sezione "Riepilogo dati", funzione "Pagamenti".
4. In caso di mancato e/o parziale pagamento del contributo da parte dei soggetti di cui all'art.1, comma 4, lett. b), nei termini previsti dal precedente comma 2 del presente articolo, l'Organismo applicherà una maggiorazione del medesimo contributo pari al 30% dell'importo non versato alla data del 1° Aprile 2025.
5. In caso di rinuncia o rigetto dell'istanza di iscrizione ovvero in ipotesi di cancellazione - anche su istanza di parte - i contributi pagati non saranno rimborsati dall'Organismo, salvo il caso di cui all'art.1, comma 4, lett. b), n. 2 della presente Circolare.
6. Nei confronti del soggetto che, a seguito di cancellazione dagli Elenchi, presenti una nuova domanda di iscrizione, restano ferme le precedenti esposizioni debitorie verso l'OAM, quali anche il mancato pagamento dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti. Detti crediti sono esigibili ai sensi di legge. In caso di mancato pagamento del contributo di cui alla presente Circolare, l'Organismo procederà con l'interruzione del procedimento di iscrizione.
7. La cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di dipendenza o collaborazione tra un iscritto e uno dei soggetti di cui l'iscritto si avvale per il contatto con il pubblico non



determina il diritto ad alcun rimborso a favore dell'iscritto, salvo che la stessa si riferisca ad un rapporto instaurato e comunicato all'Organismo entro il 31 dicembre 2024 e la cessazione di detto rapporto sia stata comunicata all'Organismo entro il 28 febbraio 2025.

Art.3

Pubblicazione

1. La presente Circolare è pubblicata sul Portale dell'Organismo (www.organismo-am.it), nella sezione accessibile al pubblico.

Roma, 19 dicembre 2024

Il Presidente OAM
Francesco Alfonso

Visto il Direttore Generale
Federico Luchetti



ALLEGATO – TABELLA “A”

**CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2025”
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA**

Società di capitali	CONTRIBUTO FISSO: Da 0 a 20 collaboratori: Euro 2.500 Da 21 a 100 collaboratori: Euro 4.000 Da 101 a 300 collaboratori: Euro 6.000 Da 301 a 600 collaboratori: Euro 8.000 Oltre 600 collaboratori: Euro 12.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 120 per ogni dipendente e collaboratore <i>ex art. 128-novies TUB</i>
Società di persone	CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.100
Persone fisiche	CONTRIBUTO FISSO: Euro 250

MEDIATORI CREDITIZI

Società di capitali	CONTRIBUTO FISSO: Da 0 a 20 collaboratori: Euro 2.500 Da 21 a 100 collaboratori: Euro 4.000 Da 101 a 300 collaboratori: Euro 6.000 Da 301 a 600 collaboratori: Euro 8.000 Oltre 600 collaboratori: Euro 12.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 120 per ogni dipendente e collaboratore <i>ex art. 128-novies TUB</i>
---------------------	---



**Agenti in attività finanziaria iscritti nell'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI,
Agenti in attività finanziaria iscritti nella SEZIONE A – Agenti del REGISTRO UNICO
DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI,
Mediatori creditizi iscritti nella SEZIONE B – Broker del REGISTRO UNICO DEGLI
INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

Società di capitali	CONTRIBUTO FISSO: Da 0 a 20 collaboratori: Euro 1.250 Da 21 a 100 collaboratori: Euro 2.000 Da 101 a 300 collaboratori: Euro 3.000 Da 301 a 600 collaboratori: Euro 4.000 Oltre 600 collaboratori: Euro 6.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 60 per ogni dipendente e collaboratore <i>ex art. 128-novies TUB</i>
Società di persone	CONTRIBUTO FISSO: Euro 550
Persone fisiche	CONTRIBUTO FISSO: Euro 125



**AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI
PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL'ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ
FINANZIARIA)**

Società di capitali	CONTRIBUTO FISSO: Da 0 a 20 collaboratori: Euro 1.250 Da 21 a 100 collaboratori: Euro 2.000 Da 101 a 300 collaboratori: Euro 3.000 Da 301 a 600 collaboratori: Euro 4.000 Oltre 600 collaboratori: Euro 6.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 75 per ogni dipendente e collaboratore <i>ex art. 128-novies TUB</i>
Società di persone	CONTRIBUTO FISSO: Euro 550
Persone fisiche	CONTRIBUTO FISSO: Euro 160